SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 aprile 1993.

Scioglimento dell'assemblea della comunità montana dell'Elba e Capraia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea della comunità montana dell'Elba e Capraia (Livorno) non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1993, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti l'art. 39, commi 1, lettera *c)* e 2, e l'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea della comunità montana dell'Elba e Capraia (Livorno) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Cataldo Leone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea, alla giunta ed al presidente.

Roma, 14 aprile 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea della comunità montana dell'Elba e Capraia (Livorno) si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Firenze, con provvedimento n. 221, in data 4 febbraio 1993, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 19 febbraio 1993, l'organo assembleare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, con nota n. 518/5.2 del 12 marzo 1993, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 in data 27 marzo 1993.

Il prefetto di Livorno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)* e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento della predetta comunità montana, disponendone, nelle more, la sospensione in data 18 marzo 1993 con provvedimento n. 208.14.1/Gab., con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che la predetta assemblea non è riuscita a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea della comunità montana dell'Elba e Capraia (Livorno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Cataldo Leone.

Roma, 13 aprile 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2665

DECRETO 14 aprile 1993.

Scioglimento dell'assemblea del consorzio teatrale regionale calabrese, in Cosenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea del consorzio teatrale regionale calabrese, con sede in Cosenza, non è riuscita a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e l'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea del consorzio teatrale regionale, con sede in Cosenza, è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Ferrari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consorzio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea consorziale, al consiglio di amministrazione e al presidente dello stesso consiglio.

Roma, 14 aprile 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consorzio teatrale regionale calabrese, con sede in Cosenza, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal presidente e dal vicepresidente rispettivamente in data 14 luglio 1992 e 3 novembre 1992, alla cui sostituzione l'assemblea del consorzio stesso si è dimostrata incapace di provvedere.

Infatti, la seduta dell'11 dicembre 1992, all'uopo disposta d'ufficio dal prefetto di Cosenza, risultava infruttuosa ai fini dell'elezione dei nuovi organi di amministrazione.

Tale omissione costituisce violazione di un obbligo di legge in relazione alla normativa vigente in materia di composizione e funzionamento degli organi dei consorzi ed è, inoltre, persistente, malgrado il formale invito ad adempiere e la comminatoria dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e del vicepresidente, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento degli organi ordinari del citato consorzio, disponendone nel contempo la sospensione.

Considerata la persistente carenza del suddetto consorzio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea del consorzio teatrale regionale calabrese, con sede in Cosenza, ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del consorzio stesso nella persona del dottor Vincenzo Ferrari.

Roma, 13 aprile 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2666

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Programma Esse S.r.l.», con sede legale in Monza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1993, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di revisione rilasciata alla società «Programma Esse S.r.l.», con sede legale in Monza, con decreto interministeriale 1° dicembre 1987;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Programma Esse S.r.l.», con sede legale in Monza, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il dott. Antonio Ortolani nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2677

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 aprile 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Venti impetuosi dal 26 dicembre 1992 al 27 dicembre 1992 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, con la esclusione di quelli di seguito indicati per la mancanza dei requisiti di legge;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa: venti impetuosi dal 26 dicembre 1992 al 27 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), e)*, nel territorio dei comuni di Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: DIANA

93A2669

DECRETO 26 aprile 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 26 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993 nella provincia di Udine;

gelate dal 26 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: gelate dal 26 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Grado;

Udine: gelate dal 26 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Carlino, Latisana, Marano Lagunare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: DIANA

93A2670

DECRETO 26 aprile 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca e Massa.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dell'11 luglio 1992 nella provincia di Lucca;

piogge alluvionali dell'11 luglio 1992 nella provincia di Massa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: piogge alluvionali dell'11 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio;

Massa: piogge alluvionali dell'11 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Montignoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: DIANA

93A2671

DECRETO 26 aprile 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 concernente dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale n. 92/00798-019232/A del 31 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993 con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità dei venti impetuosi del 26 marzo 1992 e delle piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 nel territorio di alcuni comuni della provincia di Salerno;

Viste le richieste di rettifica della regione Campania;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 92/00798-019232/A del 31 dicembre 1992, il territorio della provincia di Salerno danneggiato dai venti impetuosi del 26 marzo 1992 in cui possono essere applicate le provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è limitato ai comuni di Battipaglia, Capaccio, Eboli e Sicignano degli Alburni. Il territorio in cui possono essere applicate le provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, è esteso al comune di Bellizzi.

Il territorio della stessa provincia di Salerno danneggiato dalle piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992, è integrato dal comune di Bracigliano in sostituzione del comune di Ricigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: DIANA

93A2672

DECRETO 26 aprile 1993.

Individuazione degli eventi e delle colture ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 1993.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 9, comma 2, della stessa legge n. 185/1992 che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, degli eventi, delle colture e delle fitopatie che, con riferimento a territori agricoli omogenei, possono essere ammessi all'assicurazione agevolata;

Visti i decreti ministeriali n. 100.250 dell'11 febbraio 1993 e n. 100.479 del 19 marzo 1993, con il quale è stato approvato l'elenco delle colture e delle avversità che, in relazione a territori agricoli omogenei, possono essere oggetto di assicurazione agevolata nell'anno 1993;

Viste le richieste di rettifica e di integrazioni pervenute dalle regioni Abruzzo e Basilicata in relazione ai territori agricoli omogenei ed alle colture;

Decreta:

Articolo unico

I territori agricoli omogenei e le colture, riportati nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 100.250 dell'11 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1993, n. 44, limitatamente alle regioni Abruzzo e Basilicata, sono modificati ed integrati come segue:

1) *Regione Abruzzo:*

il territorio della provincia di Teramo è integrato dai seguenti comuni: S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo e Torricella Sicura;

il territorio della provincia di L'Aquila è soppresso.

2) *Regione Basilicata:*

in sostituzione di quanto riportato nel precitato elenco, il territorio agricolo omogeneo per la grandine è esteso a tutti i comuni delle province di Potenza e Matera, e l'elenco delle colture assicurabili è stabilito come segue:

colture arboree: uva, olive, pesche, albicocche, actinidia, pere, mele, ciliege, agrumi, susine, fichi, cachi, ribes, piante di viti porta innesti, vivai di piante da frutto, vivai pioppi;

colture erbacee: carciofi, pomodori, cocomeri, meloni, fragole, peperoni, tabacco, fagiolini, piselli, melanzane, soja, mais da seme, mais da granella, bietole da seme, frumento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: DIANA

93A2673

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1993.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricola zootecnica 1° maggio», in Castel del Giudice, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita in data 11 novembre 1991, la società cooperativa agricola «Agricola zootecnica 1° maggio», con sede in Castel del Giudice (Isernia), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Agricola zootecnica 1° maggio», con sede in Castel del Giudice (Isernia), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Enrico Delli Carpini, nato a Fontegreca (Caserta) il 16 dicembre 1962 e residente a Fontegreca (Caserta), via Restaurazione, 60, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2675

DECRETO 21 aprile 1993.

Istituzione del comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *e)*, del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, che affida al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i rapporti con l'Ufficio internazionale del lavoro;

Vista la convenzione della stessa Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 144, concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro, adottata dalla 61ª sessione della conferenza generale degli Stati membri, 1976 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 69, nonché la relativa raccomandazione n. 152;

Considerato, di conseguenza, che occorre attuare concretamente gli impegni che ne conseguono, con particolare riferimento al coordinamento della partecipazione nazionale alle attività dell'OIL;

Ritenuta idonea, a questi ultimi scopi, l'istituzione di un organo consultivo a carattere tripartito, in conformità ai principi dell'OIL e della relativa Costituzione, ratificata con legge 13 novembre 1947, n. 1622;

Considerato che, nella prospettiva della istituzione di tale comitato, si dovrà fare riferimento — così come previsto dalla citata convenzione n. 144 — ai criteri di relativa maggiore rappresentatività delle varie organizzazioni di categoria, e che a questi fini possono valere i

criteri individuali dalla prassi amministrativa nonché dalla giurisprudenza, quali: consistenza associativa, ampiezza e diffusione della struttura organizzativa, partecipazione alla contrattazione collettiva e alle composizioni delle controversie di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o in sua vece dal direttore generale dei rapporti di lavoro, o dal dirigente della divisione II della medesima Direzione generale ed è composto da:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante dell'ufficio legislativo e un rappresentante dell'ufficio affari internazionali del Gabinetto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché dei Ministeri e delle amministrazioni interessate in relazione agli argomenti figuranti all'ordine del giorno;

rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 2.

Il numero complessivo dei rappresentanti delle parti sociali non potrà superare i diciotto membri, e la partecipazione delle due parti sociali interessate dovrà essere paritetica.

Per l'individuazione dei rappresentanti delle varie categorie, saranno seguiti i criteri di cui in premessa.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo verrà designato un supplente.

Art. 3.

Il comitato eleggerà nel suo ambito due vicepresidenti e i rispettivi supplenti.

Art. 4.

Il comitato di cui al presente decreto ha il compito di:

a) esprimere parere sugli adempimenti contenuti nell'art. 5 della convenzione OIL n. 144 citata in premessa, in particolare per quanto attiene:

alle iniziative legislative volte all'attuazione delle convenzioni adottate dalla Conferenza generale degli Stati membri;

agli adempimenti relativi agli articoli 19 e 22 della costituzione OIL, concernenti i rapporti sugli impegni derivanti dalle convenzioni ratificate e non ratificate;

alle proposte relative alla denuncia delle convenzioni ratificate;

b) formula le proposte per l'individuazione degli argomenti prioritari da far valere nella prospettiva dell'evoluzione e del miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso l'attuazione di nuove convenzioni e raccomandazioni;

c) formulare proposte e iniziative ai fini della concertazione della posizione delle parti in vista delle scadenze in seno all'OIL;

d) il comitato può, altresì, essere chiamato ad esprimere il proprio parere su ogni altra questione inerente l'evoluzione e l'attuazione delle norme internazionali relative alle condizioni di lavoro.

Art. 5.

Il presidente ha la facoltà, anche su richiesta del comitato, di far assistere alle singole riunioni studiosi e persone particolarmente esperte nelle specifiche questioni in discussione.

Art. 6.

Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 7.

Le funzioni inerenti alla segreteria del comitato sono disimpegnate della Divisione II - «Problemi internazionali del lavoro» - della Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituzionalmente competente ai sensi del decreto ministeriale 25 febbraio 1974.

Art. 8.

I componenti del comitato nonché i componenti la segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2674

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° marzo 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché

operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.270 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione di buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 96,25.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran

libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 11,50% - 1° marzo 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1993 non verranno prese in considerazione

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 marzo 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sedici giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 17 marzo 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sedici giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 17 marzo 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 143.743.750.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale

gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 400

93A2703

DECRETO 6 marzo 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata triennale, con godimento 1° marzo 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.270 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visti il proprio decreto 22 febbraio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sara applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 97,75.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%. contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 11,50% - 1° marzo 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di

ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità.

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 marzo 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sedici giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 17 marzo 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sedici giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 17 marzo 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 114.995.000.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 399

93A2704

DECRETO 6 marzo 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 35.270 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501 per soli 1.500 miliardi, in quanto con il 1° marzo sono scaduti CCT per lire 3.000 miliardi e ne sono stati già emessi per lire 2.500 miliardi;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501;

Visto il proprio decreto n. 100238 in data 22 febbraio 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1° marzo 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1993, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 marzo 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 marzo 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° marzo 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100238 del 22 febbraio 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 130.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 22 febbraio 1993, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 96,85 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 febbraio 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 marzo 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 398

93A2705

DECRETO 23 marzo 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata decennale, con godimento 1° marzo 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.654 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione di buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/2003.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 93,85.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati negli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° aprile 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° aprile 1993 non verranno prese in considerazione

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate e prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzio-

nalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 5 aprile 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentaquattro giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 5 aprile 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentaquattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 5 aprile 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 143.743.750.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale

gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

Il Ministro BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 3

93A2706

DECRETO 23 marzo 1993

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° marzo 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526,

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500,

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti,

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.654 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993,

Visti i propri decreti 22 febbraio 1993 e 6 marzo 1993 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998 per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000 000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000 000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 96,25.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati negli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 11,50% - 1° marzo 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca

medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art.12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 aprile 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 2 aprile 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 2 aprile 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 143.743.750.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 1

93A2707

DECRETO 23 marzo 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata triennale, con godimento 1° marzo 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.654 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'importo che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visti i propri decreti 22 febbraio 1993 e 6 marzo 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare

a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 97,75.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituto presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 11,50% - 1° marzo 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il «prezzo di esclusione» sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 aprile 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 2 aprile 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 2 aprile 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 143.743.750.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 4

93A2708

DECRETO 23 marzo 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 47.654 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge 501 per soli 1.900 miliardi, nel mese di aprile scadono CCT per lire 1.100 miliardi;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501;

Visto il proprio decreto n. 100238 in data 22 febbraio 1993, con il quale e stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1° marzo 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Visto il proprio decreto n. 100265 in data 6 marzo 1993, con il quale è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1993, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inscrite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 marzo 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° aprile 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° marzo 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100238 del 22 febbraio 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 195.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 22 febbraio 1993, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 96,85 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 febbraio 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° aprile 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 8 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 2

93A2709

DECRETO 28 aprile 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1993, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre maggio-giugno 1993, è pari al 12,20% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,55% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1993, al:

a) 12,20% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 12,55% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1993, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 13,45% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 13,20% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 13,55% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro* MALVESTIO

93A2684

DECRETO 28 aprile 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1993, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata fissata per l'anno 1993, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramen-

to per il bimestre maggio-giugno 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre maggio-giugno 1993, al 13%;

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,80% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 14,90% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

93A2685

DECRETO 28 aprile 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1993, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1987, n. 616;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1993, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ha reso noto che, per il bimestre maggio-giugno 1993, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,65% per il bimestre maggio-giugno 1993.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) al 1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,60% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,10% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,40% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

93A2686

DECRETO 28 aprile 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1993, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro,

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992, con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1993,

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre maggio-giugno 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito,

Decreta.

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1993, al 12,20%.

In conseguenza, tenuto conto dalla maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1993, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro* MALVESTIO

93A2687

DECRETO 28 aprile 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di maggio 1993, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria,

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1%;

Visto il proprio decreto del 27 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 14,95% il tasso di riferimento per il mese di aprile 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di maggio 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,20%;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,20%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1%, il tasso di riferimento per il mese di maggio 1993 è pari al 14,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

93A2688

DECRETO 28 aprile 1993.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre maggio-giugno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 27 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1993, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre marzo-aprile 1993, nella misura del 13,80%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e dal 14,20%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre maggio-giugno 1993, nelle seguenti misure:

13,20% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,60% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

93A2689

DECRETO 28 aprile 1993.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre maggio-giugno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,05%;

Visto il proprio decreto del 27 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1993, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non rieniente dal collocamento di titoli

obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1993 è stato determinato nella misura del 14,20%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria.

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1993 relativo alle operazioni sopra indicate,

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito,

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1993 è determinato nella misura del 13,60% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

93A2690

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993

Approvazione dei modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sostitutivi di quelli approvati con delibera n. 6095 del 14 aprile 1992. (Deliberazione n. 6966)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 4 giugno 1985, n. 281;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, che sostituisce l'art. 9 della citata legge 4 giugno 1985, n. 281;

Visto, in particolare, l'art. 5, *sub* art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216,

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ai modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute in società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto e in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata,

Considerata, altresì, la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle istruzioni di compilazione annesse ai modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute in società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata e in società di intermediazione mobiliare o in società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Delibera:

Sono approvati i seguenti modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, integrati dalle relative istruzioni di compilazione:

19/A - Partecipanti al capitale di società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto;

19/B - Partecipazioni di società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto in società non quotate, in società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 1/91 ed in società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo predetto, previste all'art. 17, comma 2, della medesima legge;

19/F - Partecipanti al capitale di società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e di società fiduciarie iscritte all'albo predetto prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge.

La presente delibera e gli uniti modelli con le annesse istruzioni di compilazione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 7 aprile 1993

Il presidente: BERLANDA

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Comunicazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00198 Roma ____________

Mod. 19/A

Alla Società ____________

Protocollo

Indirizzo ____________

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

Causale della dichiarazione; Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A); Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETÀ PARTECIPATA — quadro B

denominazione; codice fiscale

capitale sociale in azioni con diritto di voto; valore nominale unitario; azioni quotate in borsa 1

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria; azioni negoziate al mercato ristretto 2

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

titolo del possesso: proprietà 1; riportato 2; riportatore 3; pegno 4; usufrutto 5; deposito 6

N. azioni possedute

N. azioni possedute per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

titolo del possesso: proprietà 1; riportato 2; riportatore 3; pegno 4; usufrutto 5; deposito 6

N. azioni possedute

N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie o interposte persone sono private del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — quadro E

N. totale dei fiducienti

N. azioni possedute

N. azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — quadro F

N. azioni possedute

N. azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. totale azioni possedute — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

data della dichiarazione ____________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

B C D E F

N° fogli G H L

Indirizzo ____________ CAP ____________

N° fogli complessivi

N Tel ____________

Eventuali osservazioni ____________

PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO IN SOCIETÀ NON QUOTATE, IN SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LEGGE N. 1/91 O IN SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO

Comunicazioni di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00198 Roma ____________

Alla Società ____________

Indirizzo ____________

Protocollo

Mod. 19/B

DICHIARANTE — quadro A

Persona giuridica

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione — Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A) — Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETÀ PARTECIPATA — quadro B

denominazione — codice fiscale

capitale sociale in azioni o quote

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

valore nominale unitario

valuta

società azionaria non quotata 3

società a r.l. 4

SIM o società fiduciarie 5

altre 6

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

titolo del possesso: 1 proprietà, 2 riportato, 3 riportatore, 4 pegno, 5 usufrutto, 6 deposito

N. azioni o quote possedute

N. azioni o quote possedute per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

titolo del possesso: 1 proprietà, 2 riportato, 3 riportatore, 4 pegno, 5 usufrutto, 6 deposito

N. azioni o quote possedute

N. azioni o quote per le quali le società controllate, fiduciarie o interposta persona, sono private del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllata, fiduciarie o interposta persona

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni o quote totali possedute — % rispetto al capitale sociale

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni o quote con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

data della dichiarazione ____________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

indirizzo ____________ CAP ____________

N. Tel. ____________

B | C | D

N° fogli G H

N° fogli complessivi

Eventuali osservazioni ____________

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni o quote (solo se è stato riempito il quadro D)

Mod. 19/B

quadro H

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; settore di operatività; codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

rapporto con il soggetto dichiarante: fiduciario [A]; di controllo: [B] diretto tramite il ___ , ___ % ; [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto; [D] tramite patto di sindacato; [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori

N. azioni possedute — titolo del possesso: proprietà 1; riportato 2; riportatore 3; pegno 4; usufrutto 5; deposito 6

N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto: 1, 2, 3

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

quadro H 1

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; settore di operatività; codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

rapporto con il soggetto dichiarante o con il soggetto di cui al quadro H 2: fiduciario [A]; di controllo: [B] diretto tramite il ___ , ___ % ; [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto; [D] tramite patto di sindacato; [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori

quadro H 2

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; settore di operatività; codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro: fiduciario [A]; di controllo: [B] diretto tramite il ___ , ___ % ; [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto; [D] tramite patto di sindacato; [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1 E DI SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE

Comunicazioni di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, richiamate dall'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00198 Roma ______________ Protocollo **Mod. 19/F**

Alla Società ______________

Indirizzo ______________

DICHIARANTE *quadro A*

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza | via | sigla provincia | stato

Causale della dichiarazione | Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A | Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETÀ PARTECIPATA *quadro B*

denominazione | codice fiscale

capitale sociale in azioni | valore nominale unitario

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE *quadro C*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito	6			

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA *quadro D*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo a società controllate fiduciarie e interposte persone
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito	6			

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI *quadro E*

N. totale dei fiducianti	N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE *quadro F*

N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

N. totale di azioni possedute ______ , ___ % rispetto al capitale sociale sottoscritto

N. azioni con diritto di voto possedute ______ , ___ % rispetto al capitale sociale sottoscritto

data della dichiarazione ______ firma del dichiarante o del legale rappresentante ______

B C D E F | N° fogli G H L | indirizzo ______ CAP ______

N° fogli complessivi | N. Tel ______

Eventuali osservazioni ______

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Mod. 19/F

quadro H

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto dichiarante

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori

titolo del possesso

N. azioni possedute

proprietà 1

riportato 2

riportatore 3

pegno 4

usufrutto 5

deposito 6

N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto 1 2 3

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro H1

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto dichiarante o con il soggetto di cui al quadro H2

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato di voto

Quadro H2

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato di voto

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 4 marzo 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217,

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592,

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiologia, allevamento e patologia degli ovini e dei caprini.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOLOGIA ALLEVAMENTO E PATOLOGIA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in fisiologia e allevamento e patologia degli ovini e caprini presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggiornare le conoscenze di fisiologia, di allevamento e di patologia degli ovini e caprini in produzione zootecnica per incentivare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni rurali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiologia, allevamento e patologia degli ovini e caprini.

Art. 2. — La scuola ha la durata di due ani. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 3. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento delle scuole le facoltà di medicina veterinaria e il dipartimento di produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 4. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno

anatomia,

fisiologia (con biochimica ed endocrinologia);

zoognostica ed etnologia;

miglioramento genetico;

alimentazione e nutrizione;

tecnica di allevamento;

tecnica riproduttiva, sincronizzazione calori, fecondazione artificiale;

ambiente di allevamento e ricoveri;

metodologia dell'assistenza tecnica ed organizzativa degli allevatori con legislazione veterinaria e zootecnica;

economia dell'alimentazione e dell'allevamento;

malattie infettive prima parte;

microbiologia ed immunologia.

II Anno:

semeiotica e diagnostica di laboratorio;

igiene del latte;

clinica medica;

clinica chirurgica;

clinica ostetrica;

malattie infettive (seconda parte);

malattie parassitarie;

anatomia patologica e diagnostica cadaverica;

farmacologia, tossicologia e terapia;

produzioni foraggere ed utilizzazione.

I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 6. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 7. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 marzo 1993

Il rettore

93A2694

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XI, relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze della comunicazione, approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1991;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 che prevede per l'Università di Bologna, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in scienze della comunicazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 2, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di lettere e filosofia è aggiunta:

«laurea in scienze della comunicazione, durata del corso cinque anni».

All'art. 78, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di lettere e filosofia, è aggiunto il seguente ultimo comma:

«*g)* laurea in scienze della comunicazione, durata del corso cinque anni».

Dopo l'art. 92, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'art. 93 relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in scienze della comunicazione.

g) LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Art. 93. *(Durata e articolazione del corso di laurea)*. Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

La durata del corso di laurea è cinque anni.

Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi, destinati ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore.

L'attività didattica complessiva ammonta a 1.550 ore, comprensive di lezioni, seminari, prove di valutazione.

Gli indirizzi sono i seguenti:

A) Comunicazioni di massa.

B) Comunicazione istituzionale e d'impresa.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

Le facoltà, possono proporre, sulla base delle documentate risorse delle singole sedi, l'istituzione di ulteriori indirizzi da approvarsi con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari.

Art. 94 *(Biennio di formazione di base)*. — Nel corso del primo biennio il piano degli studi consiste di 10 insegnamenti per un impegno didattico di settecento ore, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

1) Area scientifico-tecnologica:

informatica generale;

sistemi e tecnologie della comunicazione.

2) Area comunicativa:

sociologia della comunicazione,

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

3) Area economica:

economia politica;

politica economica;

economia pubblica.

4) Area sociologica:

sociologia.

5) Area semiologica:

semiotica.

6) Area linguistica.

linguistica generale;

sociolinguistica.

7) Area psicologica.

psicologia dei processi cognitivi,

psicolinguistica (o psicologia del linguaggio e della comunicazione).

8) Area giuridica

diritto pubblico;

diritto privato.

9) Area storica

storia economica e sociale dell'età contemporanea,

storia contemporanea.

Le prime nove discipline saranno scelte dalle facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre la decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti dalle aree 1 e 2.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio di formazione di base, o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico interfacoltà, ove istituito, o di altre strutture idonee.

Art. 95 *(Triennio di indirizzo)*. — Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere fra quelli indicati al successivo art. 5, per un'attività complessiva di ottocentocinquanta ore.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno:

1) Un insegnamento a scelta tra:

retorica e stilistica;

lingua straniera moderna;

grammatica italiana;

storia della lingua italiana.

2) Un insegnamento a scelta tra:

comunicazione visiva;

iconologia e iconografia;

semiologia del cinema e degli audiovisivi;

disegno industriale.

3) Un insegnamento a scelta tra:

antropologia culturale;

psicologia sociale;

scienza della politica;

sociologia dei processi culturali.

I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti elenchi di nove insegnamenti:

Indirizzo in comunicazioni di massa.

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione;

2) teorie e tecniche del linguaggio cinematografico;

3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;

5) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

6) economia e organizzazione delle imprese editoriali;

7) relazioni internazionali;

8) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

9) teorie e tecniche dei nuovi media.

Indirizzo in comunicazione istituzionale e d'impresa.

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'economia;

2) economia aziendale o organizzazione aziendale;

3) marketing;

4) scienza dell'opinione pubblica o istituzioni politiche e gruppi di pressione;

5) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

6) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

7) teorie e tecniche della promozione di immagine;

8) tecniche della comunicazione pubblicitaria;

9) storia dell'industria o storia economica contemporanea.

Art. 96 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi ufficiale del corso di laurea, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 97 *(Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio):*

comunicazione politica;
diritto all'informazione;
diritto della persona;
diritto d'autore;
economia dei media;
economia della cultura;
elementi di musica elettronica;
epistemologia;
estetica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della scienza;
formazione e gestione delle risorse umane;
informatica applicata;
interazione uomo-macchina;
letterature comparate;
linguistica computazionale;
logica;
logica dei linguaggi naturali;
logica matematica;
politica sociale;
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
relazioni internazionali;
scienze cognitive;
semiologia della musica;
semiologia delle arti;
semiotica del testo;
sistemi esperti e intelligenza artificiale;
sistemi grafici;
sociologia dei processi di socializzazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia politica;
storia del cinema;
storia della scienza e della tecnica;
storia del pensiero scientifico;
storia del teatro;
storia dell'arte;
storia dell'arte contemporanea;
storia della filosofia;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della musica;
storia della scienza;
tecnologie dell'educazione;
teoria dell'informazione;
teorie della traduzione.

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

Art. 98 *(Esami di laurea).* — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco dei complementari.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Art. 99 *(Raccordo con il diploma).* — Lo studente del corso di laurea in scienze della comunicazione che abbia concluso il biennio propedeutico è ammesso al terzo anno del corso di diploma in giornalismo o in tecnica pubblicitaria, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori comuni nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese, e con l'obbligo di integrare il piano degli studi con gli insegnamenti obbligatori non seguiti.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 marzo 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A2696

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativa alla delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 321 del 4 febbraio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 16 dicembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 310 (ex 339) è modificato, relativamente al numero degli iscritti della scuola di specializzazione in «ortognatodonzia», come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 marzo 1993

Il rettore: MISTRETTA

93A2695

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 22 febbraio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 129 viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo art. 129; viene altresì soppresso il titolo XV relativo al «Corso di perfezionamento per la conduzione di aziende agrarie annesso alla facoltà di agraria» e gli articoli compresi in quest'ultimo.

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 129. — Alla facoltà sono annessi:

1) il servizio della meteorologia agraria, istituito con legge 7 aprile 1921, n. 500;

2) l'osservatorio di economia agraria per l'Umbria e le Marche dell'INEA;

3) l'ufficio di contabilità agraria per l'Umbria e le Marche dell'INEA.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 22 febbraio 1993

Il rettore: DOZZA

93A2697

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 48 del 7 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1992 (relativo alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico in diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico);

Visto il decreto rettorale n. 49 del 7 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992 (che apporta modifiche al decreto su citato);

Vista la delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in data 16 dicembre 1992;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 8 del decreto rettorale n. 49 del 7 ottobre 1992, che recita: «Al punto d5.2 il "corso integrato di citopatologia II"» è cassato e sostituito dal seguente nuovo comma: «punto d5.3 il "corso integrato di citopatologia II" e da intendersi "corso integrato di citopatologia"».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 15 febbraio 1993

Il rettore: PALMIERI

93A2693

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 20 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 2336 dell'11 settembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sez. XVI - Facoltà di medicina veterinaria, prima della dicitura «1) Corso di laurea in medicina veterinaria» viene inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il seguente nuovo articolo:

«Art. 203. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria ed il diploma universitario in produzioni animali orientamento in gestione e protezione della fauna».

Art. 2.

Conseguentemente l'articolazione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria prosegue nel modo seguente:

«1) *Corso di laurea in medicina veterinaria*

Art. 204. — Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 marzo 1993

Il rettore: DIANZANI

93A2698

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1993.

Rettifica al decreto rettorale 31 ottobre 1992 concernente modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale, approvato con regio decreto 16 gennaio 1993, n. 1570, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1993, relativo alla istituzione — presso la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale — dei diplomi universitari in economia e gestione dei servizi turistici, economia e amministrazione delle imprese, e statistiche e informatica per la gestione delle imprese;

Rilevati alcuni errori di trascrizione nel testo del suddetto decreto, e precisamente negli articoli 63 e 67;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 31 ottobre 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale 31 ottobre 1992 citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
Art. 63 - Il piano di studi del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici . . .	Art. 63 - Il piano di studi del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese . . .
Art. 67 - Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici . . .	Art. 67 - Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese . . .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 marzo 1993

Il rettore: FERRARA

93A2692

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 28 aprile 1993, n. 128961.

Disciplina della panificazione - Libera circolazione.

Al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

Al Ministero della sanità - Gabinetto

A tutti gli UUPPICA

A tutte le camere di commercio

A tutte le prefetture

Si fa seguito alla circolare del 2 novembre 1992, n. 131150 e riferimento alla comunicazione della Commissione CEE n. 8922 del 23 dicembre 1992.

In proposito si chiarisce che il pane parzialmente cotto, surgelato o non, legalmente fabbricato e commercializzato all'interno della Comunità può essere venduto non solo al consumatore finale, ma anche agli operatori intermedi, individuati dall'art. 17 del decreto-legge n. 109.

Il Ministro: GUARINO

93A2730

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 19 marzo 1993, n. 7.

Programma di revisione di novanta sostanze attive presenti nei fitofarmaci (regolamento CEE n. 3600 dell'11 dicembre 1992 e circolare n. 20 del 3 settembre 1990).

1. *Regolamento CEE 3600.*

Il 1° febbraio 1993 è entrato in vigore il regolamento n. 3600 dell'11 dicembre 1992 della Commissione delle Comunità europee, che reca disposizioni in merito alla prima fase del programma comunitario di valutazione di novanta sostanze attive presenti nei fitofarmaci (allegato I della presente circolare), ai fini di un loro eventuale inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (immissione in commercio dei fitofarmaci).

Detto regolamento prescrive quanto segue:

a) I produttori devono notificare entro il 31 luglio 1993 o la rinuncia a sostenere determinate sostanze attive o l'interesse per determinate sostanze attive, utilizzando lo schema riportato nell'allegato II della presente circolare.

b) La Commissione delle Comunità europee, dopo l'esame delle notifiche pervenute, decide con apposito regolamento:

le sostanze attive sostenute, con la specificazione dei produttori interessati nonché dello Stato membro desiganto come relatore;

il termine (generalmente dodici mesi) per la presentazione delle documentazioni complete allo Stato relatore e delle relative sintesi agli altri Stati membri ed alla Commissione.

c) I produttori, preferibilmente in accordo tra loro, devono presentare, per ciascuna voce degli allegati 3 e 4 alla circolare n. 20 del 3 settembre 1990:

la sintesi ed i risultati delle prove disponibili, nonché il nome del responsabile o dell'istituto che le ha eseguite;

i protocolli ed i rapporti di studio integrali riguardanti le prove disponibili;

il calendario dettagliato ed i documenti dai quali risulti la veridicità dell'impegno a produrre i dati non disponibili, ovvero le motivazioni scientifiche o tecniche secondo le quali determinate prove non disponibili non sono necessarie per la valutazione.

Quanto sopra premesso, poiché dal settembre 1990 il Ministero della sanità ha avviato un programma sistematico di revisione di numerose sostanze attive presenti nei fitofarmaci, al fine di una valutazione dei problemi sanitari ed ambientali alla luce delle più recenti informazioni tecnico-scientifiche, l'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3600/1992 pone l'esigenza di un coordinamento del programma di revisione nazionale con quello comunitario.

2. *Sostanze attive incluse nei programmi italiano e comunitario.*

Per le sostanze attive incluse nel programma di revisione per gli anni 1991 e 1992 la procedura prevista dalla circolare n. 20 del 3 settembre 1990 è in fase avanzata di esecuzione, essendo state acquisite le documentazioni già disponibili ed individuate quelle mancanti, con la richiesta delle stesse entro tempi determinati, che si vengono a sovrapporre con i tempi previsti dalla revisione comunitaria, la quale peraltro offre la possibilità ad altri produttori eventualmente interessati di intervenire nel processo di revisione.

Per dette sostanze attive si ritiene opportuno invitare i titolari di registrazioni di fitofarmaci che le contengono di procedere agli adempimenti comunitari, con la facoltà di presentare le documentazioni già richieste dal Ministero della sanità o di optare per la valutazione comunitaria, dandone comunicazione alla Direzione generale I.A.N. - Div. V del Ministero della sanità.

Per le sostanze attive in revisione nell'anno 1993 ed incluse anche nel programma comunitario, il Ministero della sanità ritiene opportuno sospendere la richiesta delle documentazioni mancanti, al fine di evitare la sovrapposizione con i prevalenti obblighi comunitari.

Per tutte le trentaquattro sostanze attive, elencate nell'allegato III della presente circolare, il Ministero della sanità, nel rendere disponibili a livello comunitario le documentazioni già presentate in Italia, ha provveduto a comunicare alla Commissione delle Comunità europee la propria disponibilità ad assumere l'onere della valutazione o a partecipare alla valutazione affidata ad altri Stati membri, nell'ambito delle compatibilità che saranno definite dalla Commissione stessa.

Si evidenzia l'esigenza per i produttori interessati alle sostanze attive in questione di procedere all'assolvimento degli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 3600/1992.

3. *Sostanze attive incluse esclusivamente nel programma italiano.*

Per le trentacinque sostanze attive, di cui all'allegato IV della presente circolare, non incluse nell'attuale programma di valutazione comunitaria, si ritiene necessario proseguire il programma di revisione nazionale prevedendo un aggiornamento delle procedure al fine di una loro armonizzazione con quelle comunitarie.

Pertanto i produttori, che hanno provveduto agli adempimenti previsti dal punto 7 della circolare n. 20 del 1990, sono invitati a trasmettere al Ministero della sanità:

a) una ulteriore notifica, utilizzando il formulario riportato nell'allegato II della presente circolare;

b) ove non già provveduto, per ciascuna voce degli allegati 3 e 4 (quest'ultimo relativo ad una preparazione formulata) della circolare n. 20 del 1990:

la sintesi ed i risultati delle prove disponibili, nonché il nome del responsabile o dell'istituto che le ha eseguite;

i protocolli ed i rapporti di studio integrali riguardanti le prove disponibili;

il calendario dettagliato ed i documenti dai quali risulti la veridicità dell'impegno a produrre i dati non disponibili, ovvero le motivazioni scientifiche o tecniche secondo le quali determinate prove non disponibili non sono necessarie per la valutazione.

Il Ministero della sanità segnalerà alla Commissione delle Comunità europee l'esigenza prioritaria della inclusione di dette sostanze attive nel prossimo programma comunitario, rendendo disponibili le documentazioni già presentate in Italia, nonché gli eventuali risultati delle valutazioni concluse.

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO I

ELENCO DI SOSTANZE PREVISTE NELLA PRIMA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, ULTIMO COMMA DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

Denominazione

1. Acefate
2. Metamidofos
3. Aldicarb
4. Amitraz
5. Azinfos etile
6. Azinfos metile
7. Carbendazim
8. Benomil
9. Tiofanato metile
10. Clorpirifos
11. Clorpirifos metile
12. Ciflutrin
13. Beta ciflutrin
14. Cialotrina
15. Lambda cialotrina
16. Cipermetrina
17. Alfa cipermetrina
18. Dnoc
19. Deltametrina
20. Dinoterb
21. Endosulfan
22. Fention
23. Fenvalerate
24. Ensfenvalerate
25. Lindano
26. Paration
27. Paration metile
28. Permetrina

———

29. Benalaxil
30. Metalaxil
31. Clorotalonil
32. Dinocap
33. Fenarimol
34. Fentin acetato
35. Fentin idrossido
36. Fiusilazol
37. Imazalil
38. Mancozeb
39. Maneb
40. Zineb
41. Metiram
42. Propineb
43. Tiram
44. Ferbam
45. Ziram
46. Propiconazolo
47. Pirazofos
48. Quintozene
49. Tiabendazolo
50. Vinclozolin
51. Procimidone
52. Iprodione
53. Clozolinate

———

54. Clorprofam
55. Profam
56. Daminozide
57. Idrazide maleica
58. Tecnazene

———

59. Alaclor
60. Amitrol (Aminotriazolo)
61. Atrazina
62. Simazina
63. Bentazone
64. Clortoluron
65. 2,4-D
66. 2,4-DB
67. Etofumesate
68. Fluroxip
69. Glifosate
70. Ioxinil
71. Bromoxinil
72. Isoproturon
73. MCPA
74. MCPB
75. Mecoprop
76. Mecoprop-P
77. Metsulfuron-metile
78. Tifensulfuron
79. Triasulfuron
80. Molinate
81. Monolinuron
82. Linuron
83. Paraquat
84. Diquat
85. Pendimetalin
86. Desmedifam
87. Femmedifam
88. Proprizamide
89. Piridate
90. Warfarin

ALLEGATO II

MODELLO

Notifica di una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3600/92

1. *Dati per l'identificazione del notificatore*

1.1. Fabbricante della sostanza attiva (nome, indirizzo, ivi compresa la sede della fabbrica)

1.2. Società notificatrice (nome, indirizzo ecc.) (se diversa dal punto 1.1):

1.2.a. che agisce in qualità di:
— rappresentante esclusivo designato dal fabbricante;
— importatore non designato come rappresentante esclusivo dal fabbricante.

1.3. Nome della persona (fisica) responsabile della notifica e di ulteriori impegni derivanti dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

1.3.1. Indirizzo per la corrispondenza:

1.3.2. a) numero di telefono:
b) numero di telex:
c) numero di telefax:

1.3.3. a) persona da contattare:
b) o eventualmente:

2. *Informazione per facilitare l'identificazione*

2.1. Nome comune proposto o accettato dalla ISO e sinonimi che specifichino, se del caso, i sali od esteri eventuali prodotti dal fabbricante:

2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC):

2.3. Numero di codice dato dal fabbricante:

2.4. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili):

2.5. Formula empirica e formula di struttura, peso molecolare:

2.6. Specificazione della purezza della sostanza attiva in g/kg oppure g/l, come opportuno:

2.7. Identità degli isomeri, delle impurezze e degli additivi (ad esempio stabilizzanti), nonché formula di struttura ed eventuale variazione espressa in g/kg oppure g/l:

3. *Informazioni sulle condizioni di impiego richieste dall'iscrizione nell'allegato I e che devono essere fornite dal richiedente*

3.1. Funzione, ad esempio fungicida, erbicida, insetticida, repellente, regolatore della crescita:

3.2. Campo d'azione previsto, ad esempio terreno, serra, conservazione di alimenti o mangimi, giardinaggio:

3.3. Eventuali condizioni specifiche in campo sanitario, agricolo, fitosanitario o ambientale nelle quali la sostanza attiva non può o non deve essere usata:

3.4. Organismi nocivi debellati e piante o prodotti protetti o trattati:

4. *Informazioni in merito ad usi autorizzati conosciuti dal notificatore*

4.1. Paesi in cui il prodotto è registrato (CEE)

4.2. Paesi in cui il prodotto è registrato (extra CEE)

4.3. Usi registrati nella CEE, ivi comprese tutte le condizioni pertinenti

4.4. Denominazione, tipo (codice GIFAP/FAO) e contenuto di sostanza attiva (in g/kg oppure g/l)

5. *Impegno a presentare una pratica*

Il notificatore conferma che la suddetta informazione è veritiera e corretta. Egli si impegna a presentare alle autorità competenti dello Stato membro relatore prescelto le pratiche di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3600/92, entro un periodo di dodici mesi dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del presente regolamento. Nel caso in cui questa decisione menzioni diversi notificatori per questa sostanza attiva, il notificatore si impegna a fare il possibile per presentare una pratica in comune con gli altri notificatori.

Firma (della persona competente ad agire a nome della società menzionata al punto 1.1)

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE INCLUSE NEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE ITALIANO E COMUNITARIO.

(Revisione anno 1991)
1. ALDICARB
2. AZINPHOS ETHYL

3. BENOMIL
4. CARBENDAZIM
5. THIOPHANATE METHYL

6. DINOCAP
7. DIQUAT

8. PARATHION
9. PARATHION METHYL

(Revisione anno 1992, incluse sostanze attive in corso di revisione)
10. ACEPHATE
11. METHAMIDIPHOS

12. CYPERMETHRIN
13. DNOC
14. DELTAMETHRIN
15. PERMETHRIN
16. CHLOROTHALONIL
17. ISOPROTURON

18. FENTIN ACETATE
19. FENTIN HYDROXIDE

20. MANCOZEB
21. MANEB
22. ZINEB
23. METIRAM

24. PROPINEB

25. THIRAM

(Revisione anno 1993, incluse sostanze attive sostenute in revisione agronomica)
26. ENDOSULFAN
27. LINDANE
28. FERBAM

29. CHLORPROPHAM
30. PROPHAM

31. IOXINIL
32. BROMOXINIL

33. MCPA
34. MECOPROP

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE IN REVISIONE NON INCLUSE NEL PROGRAMMA CEE.

(Revisione anno 1991)

1. AZOCICLOTIN
2. CARBOFURAN
3. CICLOATO
4. CLORATO DI SODIO
5. DICOFOL (CCTN)
6. FENBUTATIN OSSIDO
7. FORATE
8. METOMIL
9. TERBUTRINA

(Revisione anno 1992, incluse sostanze in corso di revisione)

10. CARBARIL
11. DIAZINONE
12. 1,3-DICLOROPROPENE (CCTN)
13. DICLORVOS (CCTN)
14. ETOSSICHINA
15. FOSALONE
16. FOSTIETAN
17. LENACIL
18. METAMIDOFOS
19. PROPACLOR
20. TETRACLORVINFOS (CCTN)
21. VAMIDOTION

22. DICLOBENIL
23. DIMETOATO
24. FOSFAMIDONE
25. TETRADIFON

(Revisione anno 1993, incluse sostanze sostenute in revisione agronomica)

26. BENZTIAZURON
27. DODINA
28. METIOCARB

29. BRANDOL
30. CARTAP
31. CLORBUFAM
32. ENDOTAL
33. FERBAM
34. LINDANO
35. POLISOLFURO DI CALCIO

93A2729

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 80

Media dei titoli del 27 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59.850
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106.675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.800
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94.080
» » » 21- 4-1987/94	94.350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99.750
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99.825
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99.930
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99.980
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99.880
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101.625
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100.400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100.580
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99.730
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99.900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,875
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,875
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100.450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100.500
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100.080
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100 —
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	100.100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99.550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100.050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100.575
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100.600
» » » TR 2,5% 1983/93	102.150
» » » Ind 1- 5-1988/93	100.050
» » » » 1- 6-1988/93	100.450
» » » » 18- 6-1986/93	99,980
» » » » 1- 7-1988/93	100,700
» » » » 17- 7-1986/93	100.050
» » » » 1- 8-1988/93	100.700
» » » » 19- 8-1986/93	100.650
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,650
» » » » 18- 9-1986/93	100,250
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	100,930
» » » » 1-11-1988/93	100,275
» » » » 18-11-1987/93	101,675
» » » » 19-12-1986/93	102,450
» » » » 1- 1-1989/94	100,700
» » » » 1- 2-1989/94	100,625
» » » » 1- 3-1989/94	100,850
» » » » 15- 3-1989/94	100,625
» » » » 1- 4-1989/94	100,575
» » » » 1- 9-1989/94	100,175
» » » » 1-10-1987/94	100,475
» » » » 1-11-1989/94	99,925
» » » » 1- 1-1990/95	100 —
» » » » 1- 2-1985/95	101,275
» » » » 1- 3-1985/95	99,925
» » » » 1- 3-1990/95	99,875
» » » » 1- 4-1985/95	98,500
» » » » 1- 5-1985/95	98,100
» » » » 1- 5-1990/95	99,625
» » » » 1- 6-1985/95	98,125
» » » » 1- 7-1985/95	98,375
» » » » 1- 7-1990/95	99,925
» » » » 1- 8-1985/95	98,350
» » » » 1- 9-1985/95	98,275
» » » » 1- 9-1990/95	100,025
» » » » 1-10-1985/95	98,725
» » » » 1-10-1990/95	99,775
» » » » 1-11-1985/95	99,625
» » » » 1-11-1990/95	99,650
» » » » 1-12-1985/95	100,950
» » » » 1-12-1990/95	99,975
» » » » 1- 1-1986/96	100,125
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,750
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	100,175
» » » » 1- 2-1991/96	99,950
» » » » 1- 3-1986/96	99,825
» » » » 1- 4-1986/96	97,950
» » » » 1- 5-1986/96	97,400
» » » » 1- 6-1986/96	97,400
» » » » 1- 7-1986/96	97,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro	Ind.			1- 8-1986/96	97 —
»	»			1- 9-1986/96	97,325
»	»			1-10-1986/96	98,125
»	»			1-11-1986/96	99,225
»	»			1-12-1986/96	100,750
»	»			1- 1-1987/97	100,025
»	»			1- 2-1987/97	99,625
»	»			18- 2-1987/97	99,600
»	»			1- 3-1987/97	98,700
»	»			1- 4-1987/97	97,025
»	»			1- 5-1987/97	96,850
»	»			1- 6-1987/97	96,750
»	»			1- 7-1987/97	96,600
»	»			1- 8-1987/97	97,200
»	»			1- 9-1987/97	97,850
»	»			1- 3-1991/98	97,650
»	»			1- 4-1991/98	97,250
»	»			1- 5-1991/98	97,050
»	»			1- 6-1991/98	97,300
»	»			1- 7-1991/98	97,400
»	»			1- 8-1991/98	97,375
»	»			1- 9-1991/98	97,450
»	»			1-10-1991/98	96,850
»	»			1-11-1991/98	96,750
»	»			1-12-1991/98	97,150
»	»			1- 1-1992/99	97,125
»	»			1- 2-1992/99	96,800
»	»			1- 3-1992/99	97 —
»	»			1- 4-1992/99	96,500
»	»			1- 5-1992/99	96,475
»	»			1- 6-1992/99	96,950
»	»			1- 8-1992/99	96,900
Buoni Tesoro	Pol.	12,50%		1- 7-1993	99,925
»	»	12,50%		1- 8-1993	99,975
»	»	12,50%		1- 9-1993	99,950
»	»	12,50%		1-10-1993	99,950
»	»	12,50%		1-11-1993	100 —
»	»	12,50%		1-11-1993 Q	100,050
»	»	12,50%		17-11-1993	100,150
»	»	12,50%		1-12-1993	99,975
»	»	12,50%		1- 1-1989/94	100,225
»	»	12,50%		1- 1-1990/94	100 —
»	»	12,50%		1- 2-1990/94	99,975
»	»	12,50%		1- 3-1990/94	100,275
»	»	12,50%		1- 5-1990/94	100,125
»	»	12,50%		1- 6-1990/94	100,075
»	»	12,50%		1- 7-1990/94	100,125
Buoni Tesoro	Pol.	12,50%		1- 9-1990/94	100,250
»	»	12,50%		1-11-1990/94	100,175
»	»	12,50%		1- 1-1991/96	100,200
»	»	12,50%		1- 3-1991/96	100,400
»	»	12,00%		1- 6-1991/96	99,150
»	»	12,50%		1- 9-1991/96	99,300
»	»	12,00%		1-11-1991/96	99,075
»	»	12,00%		1- 1-1992/97	99,150
»	»	12,00%		1- 5-1992/97	98,975
»	»	12,50%		1- 6-1990/97	100,025
»	»	12,50%		16- 6-1990/97	100,300
»	»	12,50%		1-11-1990/97	100,350
»	»	12,50%		1- 1-1991/98	100,450
»	»	12,50%		19- 3-1991/98	100,425
»	»	12,00%		20- 6-1991/98	98,475
»	»	12,50%		18- 9-1991/98	98,325
»	»	12,00%		17- 1-1992/99	97,925
»	»	12,50%		1- 3-1991/2001	99,675
»	»	12,00%		1- 6-1991/2001	97,175
»	»	12,00%		1- 9-1991/2001	97,275
»	»	12,00%		1- 1-1992/2002	97,250
»	»	12,00%		1- 5-1992/2002	97,325
Certificati credito Tesoro	E.C.U.	22- 7-1985/93	9,00%		97,775
»	»	25- 7-1988/93	8,75%		98,200
»	»	28- 9-1988/93	8,75%		97,675
»	»	26-10-1988/93	8,65%		97,650
»	»	22-11-1985/93	8,75%		101,500
»	»	28-11-1988/93	8,50%		96,350
»	»	28-12-1988/93	8,75%		97,925
»	»	21- 2-1986/94	8,75%		99,275
»	»	25- 3-1987/94	7,75%		98,150
»	»	19- 4-1989/94	9,90%		101,200
»	»	26- 5-1986/94	6,90%		97,625
»	»	26- 7-1989/94	9,65%		99,650
»	»	30- 8-1989/94	9,65%		99,750
»	»	26-10-1989/94	10,15%		102,225
»	»	22-11-1989/94	10,70%		101,750
»	»	24- 1-1990/95	11,15%		108
»	»	27- 3-1990/95	12,00%		106,050
»	»	24- 5-1989/95	9,90%		100,100
»	»	29- 5-1990/95	11,50%		105,850
»	»	26- 9-1990/95	11,90%		103,500
»	»	16- 7-1991/96	11,00%		104,900
»	»	22-11-1991/96	10,60%		104,925
»	»	23- 3-1992/97	10,20%		103,400
»	»	26- 5-1992/97	10,50%		105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M127043

N. 81

Media dei titoli del 28 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,850
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,675
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P 97 . .	96,800
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987 94	94,775
» » » 21- 4-1987 94 .	94,250
» » C T O 12 50% 1- 6-1989 95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989 95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989 95	100,175
» » » 12,50% 16- 8-1989 95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989 95	100,175
» » » 12,50% 19-10-1989 95	101,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989 95	100,750
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990 96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990 96	99,975
» » » 12,50% 15- 6-1990 96	100,025
» » » 12,50% 19- 9-1990 96	100,400
» » » 12,50% 20-11-1990 96	100,625
» » » 10,25% 1-12-1988 96	97,850
» » » 12 50% 18- 1-1991 97	100,750
» » » 12,00% 17- 4-1991 97	101 —
» » » 12,00% 19- 6-1991 97	100,400
» » » 12,00% 20- 1-1992 98	100,250
» » » 12,00% 19- 5-1992 97	100,300
Certificati di credito del Tesoro 8 75% 18- 6-1987 93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987 93	99,550
» » » 8 50% 19- 8-1987 93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987 93	100,050
» » » 13 95% 1- 1-1990 94	100,575
» » » 13 95% 1- 1-1990 94 II	100,600
» » » TR 2 5% 1983 93	102,150
» » » Ind 1- 5-1988 93	99,875
» » » » 1- 6-1988 93	100,300
» » » » 18- 6-1986 93	99,950
» » » » 1- 7-1988 93	100,550
» » » » 17- 7-1986 93	100,050
» » » » 1- 8-1988 93	100,570
» » » » 19- 8-1986 93	100,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93. . . .	100,450
» » » » 18- 9-1986/93. . . .	100,375
» » » » 1-10-1988/93. . . .	100,250
» » » » 20-10-1986/93. . . .	100,775
» » » » 1-11-1988/93. . . .	100,225
» » » » 18-11-1987/93. . . .	101,450
» » » » 19-12-1986/93. . . .	103,300
» » » » 1- 1-1989/94. . . .	100,650
» » » » 1- 2-1989/94. . . .	100,575
» » » » 1- 3-1989/94. . . .	100,625
» » » » 15- 3-1989/94 .	100,500
» » » » 1- 4-1989/94 . . .	100,800
» » » » 1- 9-1989/94. . . .	100,075
» » » » 1-10-1987/94 . .	100,150
» » » » 1-11-1989/94 .	99,900
» » » » 1- 1-1990/95 .	100 —
» » » » 1- 2-1985/95 .	101,500
» » » » 1- 3-1985/95 .	99,900
» » » » 1- 3-1990 95 . .	99,925
» » » » 1- 4-1985/95 . . .	98,775
» » » » 1- 5-1985/95. . . .	98,750
» » » » 1- 5-1990/95. . . .	99,750
» » » » 1- 6-1985/95 . .	98,625
» » » » 1- 7-1985/95. . . .	98,625
» » » » 1- 7-1990/95. . . .	99,800
» » » » 1- 8-1985/95. . . .	98,625
» » » » 1- 9-1985 95 . .	98,400
» » » » 1- 9-1990/95 . . .	99,925
» » » » 1-10-1985/95 . . .	98,825
» » » » 1-10-1990/95 . . .	99,750
» » » » 1-11-1985/95. . . .	99,650
» » » » 1-11-1990/95. . . .	99,625
» » » » 1-12-1985/95. . . .	100,425
» » » » 1-12-1990/95 . . .	99,900
» » » » 1- 1-1986/96. . . .	100,175
» » » » 1- 1-1986/96 II . .	100,200
» » » » 1- 1-1991/96. . . .	99,875
» » » » 1- 2-1986/96. . . .	100,175
» » » » 1- 2-1991/96. . . .	99,975
» » » » 1- 3-1986/96. . . .	99,350
» » » » 1- 4-1986/96. . . .	97,950
» » » » 1- 5-1986/96. . . .	97,625
» » » » 1- 6-1986/96. . . .	97,750
» » » » 1- 7-1986/96. . . .	97,225

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	97 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,350
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,125
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,125
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,375
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,975
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,625
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,625
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97 —
»	»	»	»	1- 5-1987/97	97 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,375
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,400
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,625
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,325
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,225
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,300
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,225
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,175
»		»	»	1- 9-1991/98	97,175
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,775
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,625
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,150
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,775
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96,750
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96,700
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,425
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,350
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,750
	»	»	»	1- 8-1992/99	96,600

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,150
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,200
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	99,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	99,150
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	99,300
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	99,150
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	99,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,575
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,625
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,650
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,525
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	98,950
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	98,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,775
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	97,400
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	97,475
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	97,575
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	97,700

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22- 7-1985/93	9,00%	97,050
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,475
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,925
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,050
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,175
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,100
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,825
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,625
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,350
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,650
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,725
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,700
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,625
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,225
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,150
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	108,250
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,450
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,650
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	102,550
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101,700
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,675
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	104,650
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M28043

Cambi giornalieri del 4 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 4 maggio 1993

Dollaro USA	1468,54
ECU	1823,93
Marco tedesco	932,94
Franco francese	276,90
Lira sterlina	2311,48
Fiorino olandese	830,67
Franco belga	45,38
Peseta spagnola	12,754
Corona danese	242,97
Lira irlandese	2273,59
Dracma greca	6,861
Escudo portoghese	10,065
Dollaro canadese	1153,61
Yen giapponese	13,302
Franco svizzero	1033,82
Scellino austriaco	132,60
Corona norvegese	220,60
Corona svedese	200,91
Marco finlandese	271,30
Dollaro australiano	1026,51

93A2749

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione degli importi del prelievo supplementare sul latte bovino per il nono periodo

Gli importi del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'art. 1, par. 1, del regolamento CEE n. 857/84, per il nono periodo di dodici mesi (1° aprile 1992-31 marzo 1993), sono fissati a:

consegne	L. 69 739,31/100 kg
vendite dirette	» 45 490,03/100 »

93A2714

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1993 recante: «Scioglimento del consiglio comunale di Bagheria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 15 marzo 1993)

Nella relazione del Ministro dell'interno riportata in calce al decreto citato in epigrafe alla pag. 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna al quarto rigo del terzo capoverso, il nominativo del consigliere comunale *Cosimo Sorci* deve intendersi soppresso.

93A2720

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189